

Oggetto

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA
PERSONA, DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI
NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO AI
DISCORSI D'ODIO: OSSERVAZIONI**

A chi di competenza

In relazione a quanto in oggetto, la sottoscritta, Francesca Dragotto, in qualità di coordinatrice del centro di ricerca multidisciplinare universitario "Grammatica e sessismo", esprime il seguente parere a seguito di consultazione con componenti del comitato scientifico con elevata qualificazione scientifica sui temi richiamati dallo schema.

Punti di forza:

CAPO I "Disposizioni generali", Art. 1 Definizioni, i) "espressioni o discorsi d'odio (hate speech)": si ritiene pregevole l'inserimento del passaggio finale «[...] soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive». L'esplicitazione dei gruppi target di riferimento e del loro status di minoranza effettiva o percepita – è il caso della discriminazione nei confronti delle donne, gruppo numericamente maggioritario ma assimilato alle minoranze per trattamento sociale – aiuta a fare emergere le meccaniche agite da parte del gruppo detentore di potere e prestigio sociale nei confronti di chi si trovi in una posizione di subalternità. In questo contesto, il discorso d'odio, entità teorico-concettuale che nella prassi comunicativa può assumere innumerevoli forme, assume la funzione di un dispositivo regolatorio, volto a mantenere e perpetuare lo status quo.

Il radicamento di tale dispositivo rende peraltro difficile riconoscere la normalità diffusamente percepita che inducono a fare bersaglio della discriminazione e/o dello stigma le donne più che gli uomini (discriminazione di genere), neri e non bianchi più dei bianchi (discriminazione su base etnica), omosessuali più degli etero (discriminazione per orientamento sessuale), etc.

L'accostamento di alcune delle possibilità espressive del discorso d'odio ad adagi diffusi e spacciati come forma di satira o di comicità, impone, inoltre, un lavoro di disvelamento delle manifestazioni espressive del discorso d'odio che l'introduzione del regolamento in oggetto può favorire.

Significativa è anche la citazione, insieme, di comportamenti verbali, paraverbali e non-verbali alla lettera 2.a) del

CAPO II "Rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio", Art. 4 "Prevenzione della discriminazione e contrasto ai discorsi d'odio".





Analogamente, meritano menzione altamente favorevole i contenuti delle lettere b) («I programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere elementi suscettibili di determinare, *in maniera diretta o indiretta*, la *deresponsabilizzazione dell'autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, di odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana*; nonché suscettibili di determinare in maniera diretta o indiretta qualsiasi altra forma di *vittimizzazione secondaria o effetto di romanticizzazione, estetizzazione o eroticizzazione* di dette condotte») e c) («in considerazione del contesto della trattazione, la diffusione di notizie e la trattazione di temi che possono riguardare soggetti a rischio di discriminazione devono conformarsi a criteri di verità, essenzialità e continenza della notizia *evitando il riferimento a dati relativi alla sfera privata delle persone* quali l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura *non rilevanti o pertinenti ai fini della cronaca*»).

Infine, ancora in relazione all'Art.4, lettera d), si ritiene doveroso segnalare l'utilità dell'auspicato «tempestivo discostamento e riparazione rispetto alle dichiarazioni lesive della dignità della persona» da parte di programmi e conduttori.

Punto di debolezza (relativa):

tenuto conto della cultura media della popolazione, si propone di inserire in nota una più articolata spiegazione di cosa si intende, in letteratura scientifica, per 'discorso d'odio'. Ciò allo scopo di evitare il fraintendimento che si debba trattare di produzione esclusivamente linguistica o, quando linguistica, coincidente con l'estensione che 'discorso' ha nel sentire linguistico comune.

Roma, 30 settembre 2022

